



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

FLORA DELLA VALLE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
4	24/09/2025	207	01	04

Oggetto:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 destinati a dare vini comuni o vini a Indicazione Geografica (IG) o a Denominazione di Origine (DO) nel territorio della provincia di Benevento.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1143 dell'11 aprile 2024, tra l'altro, prevede la possibilità di attuare pratiche enologiche;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione, da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 2024/3085, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato;
- c) la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, all'articolo 10 che dispone che le Regioni e le Province autonome possono autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

VISTO l'Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- a) il punto A che prevede:
 - *al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;*
 - *al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;*
- b) il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- c) il punto D che individua ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento.

PRESO ATTO che:

- a) in relazione alla classificazione delle suddette zone viticole, la Regione Campania è inserita nella zona CII e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
- b) la Cantina Sociale di Solopaca con sede in Solopaca (BN) - P.IVA 00066260621 ha trasmesso alla UOS 207.01.04 di Benevento (ex UOD 50.07.23), formale richiesta di arricchimento/dolcificazione per i vini generici e a IGP, acquisita al protocollo regionale N. 0472483 del 23/09/2005;
- c) la Cantina Soc. Coop. Agr. La Guardiense con sede in Guardia Sanframondi (BN) - P.IVA 00041080623 ha trasmesso alla UOS 207.01.04 di Benevento, formale richiesta di arricchimento/dolcificazione acquisita al protocollo regionale N.0466663/2025 del 23/09/2025;
- d) il Consorzio di Tutela Vini Sannio DOP ha fatto pervenire PEC in data 23/09/2025, acquisita agli atti al protocollo n. 0471219 del 24/09/2025, riguardante richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di arricchimento/dolcificazione dei vini comuni e dei vini ad Indicazione Geografica (IGP) per le avverse condizioni climatiche verificatesi nel periodo estivo 2025 che hanno evidenziato, alle analisi a campione, gradi glucometrici bassi cui corrispondono gradi alcolici potenziali per i vini inferiori ai limiti consentiti;

- e) dagli esiti del grado alcolico potenziale delle analisi a campione effettuate nel mese di agosto 2025 e nel periodo 04-17 settembre 2025, trasmessi dalla Cantina Sociale di Solopaca e dalla Coop. La Guardiense, in uno alle rispettive richieste di arricchimento, si evidenziano effettivamente bassi gradi alcolici potenziali;
- f) quanto indicato individua la sussistenza, sul territorio della Provincia di Benevento dove operano le Aziende viticole conferenti alle due cantine cooperative sopra indicate, di condizioni climatiche e meteorologiche che stanno facendo aumentare l'incidenza di fenomeni di ampelopatie e di conseguenza, di integrità delle uve che giustifica, pertanto, il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2025 e quindi dei presupposti per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. (UE) 1308/2013.

TENUTO CONTO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa unionale e nazionale sopra richiamata e sono soggette all'obbligo di comunicazione all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari, nelle modalità e nei termini previsti, per i controlli di competenza del medesimo Ispettorato;

VISTI

- a) l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) la L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro". Legge annuale di semplificazione 2017;
- d) la L.R. n. 6 del 15 /05/2024 avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale" con la quale è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- e) la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024 con la quale è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- f) le DGR nn. 589 e 590 del 05/08/2025 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai referenti regionali per la viticoltura nonché dalla Scrivente Dirigente che ne attesta la regolarità a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente provvedimento

1. nella campagna viticola 2025, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, è consentito, nel territorio della provincia di Benevento ove operano le Aziende viticole conferenti alle due cantine cooperative La Guardiense e Solopaca che hanno avanzato formale richiesta di arricchimento/dolcificazione unitamente al Consorzio di tutela dei Vini Sannio DOP, aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per tutte le tipologie di vini, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP nei limiti di cui ai successivi punti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio e dal regolamento (CE) n. 934/2019 della Commissione;
2. il limite massimo di arricchimento, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, è di **1,5 gradi** e fino ad un massimo del titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del

mosto d'uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino non superiore a **13,0 % vol.** (Campania Zona viticola CII);

3. per i vini a **denominazione di origine (DOP)**, giusto quanto previsto all'Allegato VIII, Parte I, Sezione B, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è consentito portare il titolo alcolometrico volumico totale fino a **15 % vol.**, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro*". Legge annuale di semplificazione 2017;
6. di dare atto che avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso;
7. di inviare il presente provvedimento:
 - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - all'Agea;
 - all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);
 - all'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania;
 - al Consorzio di Tutela vini Sannio DOP;
 - alla Cantina Sociale di Solopaca;
 - alla Cantina La Guardiense Soc. Coop. Agr.;
 - alla pubblicazione e divulgazione sul sito Istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - al BURC per la pubblicazione.

DOTT.SSA FLORA DELLA VALLE